

## Riforma delle pensioni ... proposta di legge di iniziativa popolare!

***Il Direttivo Nazionale FAST CONFSAL ha deliberato la presentazione di una "Proposta di Legge popolare", ai sensi dell' art. 71 della Costituzione, da presentare alla Corte di Cassazione per riformare la legge Fornero, per modificare le regole d'accesso alla quiescenza di tutto il personale mobile, degli addetti alla composizione/formazione dei treni, dei servizi metropolitani e autofiliferrotranviari.***

***Dopo gli adempimenti normativi le Segreterie Territoriali della FAST CONFSAL daranno inizio alla raccolta delle 50.000 firme necessarie, da far pervenire poi al Presidente di uno dei due rami del Parlamento per la calendarizzazione della discussione.***

### **Le motivazioni di base della proposta di legge:**

L'articolo 24 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito in Legge 214/2011, nota come riforma Fornero, ha introdotto delle rigidità sulle regole di accesso alla quiescenza, che hanno impedito di salvaguardare i limiti di fruizione degli assegni pensionistici previsti, fino alla data di entrata in vigore di detta Legge, **per il P.d.M., per il P.V. e per alcune categorie di lavoratori adibiti alla composizione/formazione e circolazione dei treni** che invece, per specificità legate alle mansioni usuranti svolte, meritavano una attenzione diversa e conseguentemente, regole pensionistiche specifiche.

Questi lavoratori dipendenti dalle Società del Gruppo F.S.I sono stati anche esclusi dal processo di armonizzazione rispetto alle regole pensionistiche dell'AGO, previsto dal comma 18 dell'art. 24 per alcune gestioni speciali pensionistiche, finalizzato ad innescare una fase d'incremento dei requisiti per l'accesso al pensionamento, **che però tenesse in debito conto dell'esclusività obiettiva di questi settori lavorativi e dei rispettivi ordinamenti.**

Per i lavoratori dipendenti dal Gruppo F.S.I. invece, addetti alla composizione/Condotta/Formazione/Scorta dei treni, che erano regolati dalle regole d'accesso disciplinate dal Fondo Speciale F.S., con il contenuto dell'ultimo paragrafo del citato comma 18 dell'art. 24 si sono estesi **"scientemente ed irresponsabilmente"** i nuovi requisiti delle pensioni introdotti dalla legge Fornero.

Con questa decisione impropria ed improvvida si è creata una incongruenza evidente, in ragione delle gravosità delle mansioni rese e delle lavorazioni particolarmente usuranti che erano regolate dal citato Fondo Speciale F.S., che riprendeva quanto previsto dall'allegato quindici del collegato alla legge 26 marzo 1958, n. 425, che assicurava per **il Personale Mobile e per quello**

**addetto alla Formazione Treno di Ferrovie dello Stato l'accesso alla pensione a 58 anni di età, con minimo 25 anni di contributi previdenziali.**

Paradossalmente per questa specifica disciplina pensionistica della quale erano destinatari, detto personale è stato anche escluso dalle regole pensionistiche contenute nel d.lgs. n. 67 del 2011.

In ragione di ciò per il Personale Mobile e di Composizione/Formazioni dei Treni oggi è previsto **un limite di accesso a pensione di 66 anni e cinque mesi**, che per l'applicazione in itinere dei contenuti della legge 122/2010, **nel breve volgere di un decennio o poco più, diventerà di 70 anni.**

Una condizione irragionevole che si commenta da sola, per perseguire tra l'altro "incoscientemente" risparmi previdenziali che sono tra l'altro risibili **per l'esiguità del numero degli addetti a queste particolari ed usuranti lavorazioni.**

Diventa quindi indispensabile intervenire con prontezza correggendo il comma 18 dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, nella parte in cui si sono esclusi dal processo di armonizzazione i Ferrovieri regolati dal Fondo Speciale F.S. ed **estendere tale diritto anche al P.d.M. ed al P.V. assunto dopo il Gennaio 2000, che per effetto di un Decreto Maroni, allora Ministro del Lavoro, del 2004, con effetto retroattivo, già erano destinatari del diritto a pensione a 66 anni.**

Parimenti è opportuno considerare che per effetto della liberalizzazione dei trasporti si sono costituite nel frattempo nuove aziende del settore, sia merci sia viaggiatori, all'interno delle quali ci sono ovviamente lavoratori che svolgono mansioni identiche, per le si **dovranno estendere le modificate regole pensionistiche auspicate per i dipendenti del Gruppo F.S.**

È evidente che alla stessa stregua devono essere garantite **identiche regole previdenziali** per coloro che svolgono lavorazioni simili nei settori delle **Metropolitane ed degli Autofilferrotranviari.**

Oggi infatti per effetto della Legge Fornero si è creata la distonia che ai lavoratori, che svolgono identiche mansioni, si applicano regole previdenziali profondamente differenti, perché parte di essi (**coloro che sono stati assunti prima del 31/12/95**), quando il Fondo previdenziale degli Autofilferrotranvieri aveva validità, godono delle salvaguardie insite nel Decreto di armonizzazione previsto nell'art. 24, comma 18 della Legge Fornero, **mentre agli Autofilferrotranvieri assunti a far data dal 1/01/1996** si applicano i limiti pensionistici regolati dall'AGO (66 anni più le aspettative di vita).

Condizioni improprie che possono e devono essere rimosse con un movimento che parta dagli interessati che saranno chiamati dalla FAST CONFISAL a firmare la proposta di legge per smuovere i Parlamentari che continuano a propinarci "Disegni di Legge", che spesso non sono stati nemmeno discussi nelle Commissioni Parlamentari

***Firma anche tu: 50.000 firme per una previdenza più giusta!***

La Segreteria Generale FAST CONFISAL

Roma Aprile 2014